


Aff. Int.  
A**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00037788/A0100C-04 16/11/16 CR

CC-02-18-04/1305/2016/A

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte**INTERROGAZIONE N. 1305**ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula

Ordinaria a risposta orale in Commissione

Ordinaria a risposta scritta

Indifferibile e urgente in Aula

Indifferibile e urgente in Commissione

**OGGETTO:** Stato di attuazione in Piemonte dell'art. 26 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito) del D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, modificato dal comma n. 306 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Premesso che:

il comma n.306 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, ha aggiornato il comma n.1 dell'art.26 del Dlgs 14 settembre 2015, n.150, che ora appare come di seguito riportato:

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti.
2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è

- erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.*
6. *All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.*
7. *L'assegno di cui al comma 5 è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.*
8. *I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.*
9. *Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.*
10. *Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.*
11. *Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.*
12. *Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2.*

**Considerato che**

- la regione Piemonte e l'area metropolitana di Torino risultano essere a livello nazionale le aree a maggior concentrazione di "lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, nonché di lavoratori sottoposti a procedure di mobilità";
- la norma sopra riportata riveste un particolare interesse, per almeno due aspetti:
  1. consente ai lavoratori che si trovano nelle condizioni richiamate di mantenere un rapporto con il mondo del lavoro, salvaguardando e migliorando le competenze professionali acquisite, quale presupposto per favorire il reinserimento lavorativo;
  2. può permettere alle pubbliche amministrazioni che intendono avvalersene di dar vita ad attività che nelle normali condizioni di operatività non potrebbero essere attivate anche a causa delle ristrettezze economiche che caratterizza il momento attuale;

**INTERROGA**

*la Giunta regionale per sapere,*

quante siano le convenzioni che, sulla base dell'art. 26 del citato Dlgs n.150, sono state attivate in Piemonte e in provincia di Torino;

quali siano le pubbliche amministrazioni che si sono avvalse della citata norma, predisponendo i necessari progetti;

il numero di lavoratori e lavoratrici, in Piemonte e in provincia di Torino, complessivamente impegnati e per quanto tempo, nel corso del 2016;

quali e quanti siano i progetti ancora attivi allo stato attuale.

FIRMATO IN ORIGINALE  
(documento trattato in conformità al  
provvedimento del Garante per la  
protezione dei dati personali n. 243  
del 15 maggio 2014).